



Massimiliano Passarelli Pula
NOTAIO

Repertorio n. 10620

Raccolta n. 7273

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno otto, del mese di marzo,
(8 marzo 2021)

in Roma, Via XXIV Maggio n. 43.

Avanti a me, dottor Massimiliano Passarelli Pula, Notaio in
Roma, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

In corso di registrazione

sono presenti:

- GRANIERI DAVID, nato a Roma il 10 gennaio 1979, infra domiciliato, il quale interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "UNAPROL - CONSORZIO OLIVICOLO ITALIANO SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI" IN BREVE "UNAPROL SOC. CONS. P.A.", con sede in Roma, Via XXIV Maggio n. 43, capitale sociale interamente versato euro 244.000,00 (duecentoquarantaquattromila virgola zero zero), C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80413010580, REA RM-652523, a quanto infra autorizzato giusta poteri spettantigli da statuto nonchè giusta delibera del Consiglio di Amministrazione in data odierna;

- MONTECCHIA GENNARO, nato a Morro D'Oro (TE) il 1° novembre 1960, infra domiciliato, C.F.: MNT GNR 60S01 F747C, il quale interviene al presente atto, oltre che in proprio, quale Socio Amministratore e legale rappresentante della società "FRANTOIO MONTECCHIA DI MONTECCHIA GENNARO & C. S.N.C.", con sede in Morro D'Oro (TE), Contrada Case di Pasquale n. 13, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Teramo 00929250678, REA TE-105479, a quanto infra autorizzato giusta i poteri spettantigli da patti sociali;

- FAZIO DOMENICO MARCELLO, nato a Platania (CZ) il 16 dicembre 1964, domiciliato in Firenze, Via della Villa Demidoff n. 79, titolare di impresa individuale corrente ove sopra, C.F. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze FZA DNC 64T16 G734S, REA FI-478090, P.IVA 04768870489;

- SCIBILIA PIETRO, nato a Gioia Tauro (RC) il 30 novembre 1964, infra domiciliato, C.F.: SCB PTR 64S30 E041A, il quale interviene al presente atto, oltre che in proprio, quale Amministratore Unico e legale rappresentante della società "OLITAR - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede in Tarquinia (VT), Località Valle del Marta, capitale sociale interamente versato euro 51.480 (cinquantunomilaquattrocentottanta), C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Viterbo 00774120562, REA VT-70888, a quanto infra autorizzato giusta i poteri spettantigli da statuto;

- MENTA ELIO MARIA, nato ad Augusta (SR) l'8 settembre 1975, infra domiciliato, il quale interviene al presente atto

quale procuratore speciale ed in rappresentanza della "ASSOCIAZIONE FRANTOIANI OLEARI DI SICILIA" in breve "AFO SICILIA", con sede in Biancavilla (CT), Via dell'Edera n. 2, C.F. 93195720870, a quanto infra autorizzato giusta procura speciale a rogito del Notaio Paolo Pennisi di Biancavilla in data 5 marzo 2021, Repertorio n. 19320, che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- PASQUAZI STEFANO, nato a Roma il 13 settembre 1973, ivi domiciliato in Via XXIV Maggio n. 43, C.F.: PSQ SFN 73P13 H501S;

- CEPPARULO ANTONIO, nato ad Ottaviano (NA) il 6 ottobre 1949, domiciliato in Roma, Via XXIV Maggio n. 43, C.F.: CPP NTN 49R06 G190Q.

I comparenti, aventi tutti cittadinanza e nazionalità italiana, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto, con cui convengono e stipulano quanto segue.

Art.1) "UNAPROL - CONSORZIO OLIVICOLO ITALIANO SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI", "FRANTOIO MONTECCHIA DI MONTECCHIA GENNARO & C. S.N.C.", FAZIO DOMENICO MARCELLO, "OLITAR - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" e "ASSOCIAZIONE FRANTOIANI OLEARI DI SICILIA" dichiarano di costituire un'associazione denominata "FOA ITALIA Frantoi Oleari Associati".

Art.2) L'associazione ha sede in Roma, Via XXIV Maggio n. 43.

Art.3) L'associazione ha durata illimitata.

Art.4) L'associazione non persegue fini di lucro e riunisce le imprese che operano nella fase di produzione primaria della filiera olivicolo-olearia (i "Frantoi").

Scopo dell'Associazione è la cooperazione tra gli associati nonché la collaborazione con altri rappresentanti della filiera olivicolo-olearia, finalizzate nell'interesse degli associati al miglioramento del settore e del mercato dell'olio extra vergine e anche delle olive da tavola di origine italiana.

L'Associazione persegue principalmente la promozione e lo sviluppo delle produzioni territoriali locali, in particolare olivicole e delle aziende produttrici e trasformatrici, a livello nazionale ed internazionale, attraverso l'attuazione, il coordinamento e la messa in rete di iniziative, attività e azioni di promozione, scambio, divulgazione e lobbying utili alla promozione dello sviluppo sociale, economico, culturale, turistico ed ambientale, al fine di sostenerne lo sviluppo ed il rilancio economico e culturale su scala europea ed internazionale.

L'Associazione in particolare ha tra i propri scopi:

(a) tutelare gli interessi delle imprese frantoio promuovendo lo sviluppo tecnico ed economico del settore olivicolo-oleario nell'ambito soprattutto della produzione e commercializzazione;

(b) rappresentare i soci nei rapporti con le istituzioni pubbliche, organizzazioni economiche, politiche, sociali e sindacali;

(c) migliorare la conoscenza dei consumatori in materia di produzione dell'olio extra vergine e anche delle olive da tavola di qualità, di origine italiana;

(b) promuovere la collaborazione tra i soci attraverso la condivisione di esperienze ed informazioni;

c) organizzare iniziative di formazione e di aggiornamento utile per accrescere, la capacità innovativa e la competitività delle imprese frantoio sul mercato;

(d) migliorare il posizionamento sul mercato delle imprese frantoio attraverso la valorizzazione qualitativa dei prodotti oleari e la diffusione della conoscenza dei prodotti medesimi.

Tali scopi potranno essere attuati mediante:

1) corsi di istruzione e di aggiornamento, ricerche e studi, dibattiti e convegni ed ogni attività e manifestazione convegnistica e culturale;

2) attività di studio e di monitoraggio delle novità normative disciplinanti il settore olivicolo-oleario nonché la definizione e pubblicazione di linee guida volte ad assicurare l'ottemperanza da parte dei soci alle norme medesime;

3) la rappresentanza e la tutela dei soci in sede di formazione delle leggi e delle normative di comune loro interesse e nella soluzione di questioni di carattere giuridico ed economico, tributario e sindacale;

4) la sottoscrizione di accordi e convenzioni con enti, con fornitori e professionisti per assicurare ai soci condizioni vantaggiose di mercato;

5) lo svolgimento di azioni di tutela per promuovere l'olio extra vergine di oliva, specialmente in funzione del miglioramento qualitativo, nonché di marchi di qualità e certificazione in generale;

6) l'attuazione di ogni iniziativa di tutela ambientale volta alla valorizzazione dei sottoprodotti oleari al fine di incentivare attività di green economy all'interno delle imprese frantoio;

7) la partecipazione, anche in collaborazione con altri soggetti della filiera olivicola ovvero attraverso l'adesione ad organizzazioni professionali e/o interprofessionali, a programmi finanziati;

8) la negoziazione di derrate agricole di prodotti agroalimentari, di biomasse e prodotti energetici in generale.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni

e/o terzi in genere.

L'Associazione potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, assumere e concedere garanzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altre associazioni o ad altri Enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti delle altre organizzazioni con cui entrerà in contatto durante l'espletamento dei suoi compiti.

L'Associazione può inoltre aderire, con delibera da adottarsi dal Consiglio Direttivo, ad altre associazioni od enti aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

Art.5) L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) membri, che restano in carica 3 (tre) anni, come da Statuto.

A comporre il primo Consiglio Direttivo, con funzione interinale e dunque fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo da parte della Assemblea degli associati, vengono nominati:

MONTECCHIA GENNARO, sopra generalizzato, Presidente;

SCIBILIA PIETRO, sopra generalizzato, Tesoriere;

PASQUAZI STEFANO, sopra generalizzato, Consigliere,

che, qui presenti, accettano la carica, dichiarando di essere in possesso di ogni requisito di legge.

Art.6) Il controllo sulla contabilità e sul bilancio dell'Associazione è affidato ad un Organo di Revisione formato da uno o da tre componenti di cui almeno uno scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali, che restano in carica 3 (tre) anni, come da Statuto.

A comporre l'Organo di Revisione viene nominato Revisore unico, per la durata di anni 3 (tre), CEPPARULO ANTONIO, sopra generalizzato, Revisore Legale iscritto al n. 70736 del Registro dei Revisori DM del 23/10/1997 – G.U. n. 86 bis del 4 novembre 1997, che, qui presente, accetta la carica, dichiarando di essere in possesso di ogni requisito di legge.

Art.7) La quota di iscrizione degli associati che entreranno a fare parte dell'associazione viene determinata per il primo anno in euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).

Art.8) L'Associazione è disciplinata dallo Statuto che si allega sotto la lettera "B" al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale.

Art.9) Le spese del presente atto sono a carico dei fondatori.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati

dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano su fogli tre per pagine nove e come segue della decima di cui ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore dodici.

FIRMATO:

DAVID GRANIERI

MONTECCHIA GENNARO

DOMENICO MARCELLO FAZIO

PIETRO SCIBILIA

ELIO MARIA MENTA

STEFANO PASQUAZI

ANTONIO CEPPARULO

MASSIMILIANO PASSARELLI PULA NOTAIO (SIGILLO)

PAOLO PENNISI
NOTAIO
Via F. Crispi, 6
95033 BIANCAVILLA (CT)
Tel. - Fax 095 7712048



N. 19320 del Repertorio

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno cinque del mese di
marzo.

(5 marzo 2021)

In Biancavilla, nel mio studio sito in via F. Crispi
n. 6.

Innanzi a me Paolo PENNISI, Notaio in Biancavilla,
iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti
di Catania e Caltagirone,

E' PRESENTE

- SAMPERI Salvatore, nato a Biancavilla il 24 agosto
1959 ed ivi residente in viale Cristoforo Colombo n.
32 (C.F.: SMP SVT 59M24 A841S), il quale dichiara di
intervenire nella qualità di legale rappresentante
dell'associazione denominata "**Associazione**
Frantoiani Oleari di Sicilia" (A.F.O. Sicilia), con
sede in Biancavilla (CT), via dell'Edera n. 2 (C.F.:
93195720870).

Detto comparente, della cui identità personale, io
Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il
presente atto, con cui conferisce al dott. **MENTA**
Elio Maria, nato ad Augusta il giorno 8 settembre
1975 e residente a Roma in via di Boccea n. 113

(C.F.: MNT LMR 75P08 A494G), nella qualità di Vice
Presidente della suddetta Associazione, procura
speciale affinché, in vece, nome e conto della
predetta associazione, abbia ad intervenire
nell'atto costitutivo dell'associazione senza scopo
di lucro denominata "FOA ITALIA Frantoi Oleari
Associati", con futura sede in Roma, via XXIV Maggio
n. 43, con durata illimitata, avente il seguente
scopo: la cooperazione tra gli associati, nonché la
collaborazione con altri rappresentanti della
filiera olivicola-olearia, finalizzate
nell'interesse degli associati al miglioramento del
settore e del mercato dell'olio extra vergine e
anche delle olive da tavola di origine italiana.
A tal fine, conferisce al nominato procuratore ogni
potere necessario, compreso quello di intervenire al
relativo atto costitutivo, accettare ogni patto e
clausola relativi alla costituenda associazione,
stabilendo più esatti denominazione, durata, sede,
scopo ed oggetto, patrimonio, le norme relative
all'amministrazione ed agli organi alle assemblee,
effettuare nomine ed accettarle, stabilire norme per
l'ammissione ed esclusione degli associati ed in
generale a stabilire tutti i patti nel modo più
ampio possibile, con l'espressa facoltà di

sottoscrivere clausole compromissorie e rendere ogni
dichiarazione per legge prevista, e compiere
quant'altro necessario per l'esecuzione del
presente, sempre in nome e per conto del
costituente, che sin d'ora dichiara valido l'operato
del procuratore, senza necessità di doversi
procedere ad ulteriori ratifiche.


Il tutto da esaurirsi in unico contesto.

Richiesto

io Notaio ho ricevuto il presente atto,
dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte
completato di mia mano, e da me Notaio letto, al
comparsente che, interpellato, lo approva.

Esso occupa un foglio per due intere pagine e quanto
della terza sin qui.

Roberto Tompieri



ALLEGATO "B" a Raccolta n. 7273

STATUTO

Art. 1 (Costituzione, sede e domicilio)

E' costituita l'Associazione denominata "FOA ITALIA Frantoi Oleari Associati" (di seguito anche "Associazione") con sede in Via XXIV Maggio 43 - Roma, presso la sede di Unaprol S.C.p.A.

Su delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione potrà istituire sedi secondarie, operative, succursali, agenzie e rappresentanze, ovunque in Italia e all'estero, qualora le esigenze di gestione lo richiedano.

Il domicilio degli associati, per tutti i rapporti con l'Associazione, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Libro Soci; è onere dell'associato comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

Art. 2 (Durata dell'associazione)

La durata dell'associazione è illimitata, salvo diversa delibera dell'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci.

Art. 3 (Scopi e attività dell'associazione)

L'associazione non persegue fini di lucro e riunisce le imprese che operano nella fase di produzione primaria della filiera olivicolo-olearia (i "Frantoi").

Scopo dell'Associazione è la cooperazione tra gli associati nonché la collaborazione con altri rappresentanti della filiera olivicola-olearia, finalizzate nell'interesse degli associati al miglioramento del settore e del mercato dell'olio extra vergine e anche delle olive da tavola di origine italiana.

L'Associazione persegue principalmente la promozione e lo sviluppo delle produzioni territoriali locali, in particolare olivicole e delle aziende produttrici e trasformatrici, a livello nazionale ed internazionale, attraverso l'attuazione, il coordinamento e la messa in rete di iniziative, attività e azioni di promozione, scambio, divulgazione e lobbying utili alla promozione dello sviluppo sociale, economico, culturale, turistico ed ambientale, al fine di sostenerne lo sviluppo ed il rilancio economico e culturale su scala europea ed internazionale.

L'Associazione in particolare ha tra i propri scopi:

(a) tutelare gli interessi delle imprese frantoio promuovendo lo sviluppo tecnico ed economico del settore olivicolo-oleario nell'ambito soprattutto della produzione e commercializzazione;

(b) rappresentare i soci nei rapporti con le istituzioni pubbliche, organizzazioni economiche, politiche, sociali e sindacali;

(c) migliorare la conoscenza dei consumatori in materia di produzione dell'olio extra vergine e anche delle olive da tavola di qualità, di origine italiana;

(b) promuovere la collaborazione tra i soci attraverso la

condivisione di esperienze ed informazioni;

c) organizzare iniziative di formazione e di aggiornamento utile per accrescere, la capacità innovativa e la competitività delle imprese frantoio sul mercato;

(d) migliorare il posizionamento sul mercato delle imprese frantoio attraverso la valorizzazione qualitativa dei prodotti oleari e la diffusione della conoscenza dei prodotti medesimi.

Tali scopi potranno essere attuati mediante:

1) corsi di istruzione e di aggiornamento, ricerche e studi, dibattiti e convegni ed ogni attività e manifestazione convegnistica e culturale;

2) attività di studio e di monitoraggio delle novità normative disciplinanti il settore olivicolo-oleario nonché la definizione e pubblicazione di linee guida volte ad assicurare l'ottemperanza da parte dei soci alle norme medesime;

3) la rappresentanza e la tutela dei soci in sede di formazione delle leggi e delle normative di comune loro interesse e nella soluzione di questioni di carattere giuridico ed economico, tributario e sindacale;

4) la sottoscrizione di accordi e convenzioni con enti, con fornitori e professionisti per assicurare ai soci condizioni vantaggiose di mercato;

5) lo svolgimento di azioni di tutela per promuovere l'olio extra vergine di oliva, specialmente in funzione del miglioramento qualitativo, nonché di marchi di qualità e certificazione in generale;

6) l'attuazione di ogni iniziativa di tutela ambientale volta alla valorizzazione dei sottoprodotti oleari al fine di incentivare attività di green economy all'interno delle imprese frantoio;

7) la partecipazione, anche in collaborazione con altri soggetti della filiera olivicola ovvero attraverso l'adesione ad organizzazioni professionali e/o interprofessionali, a programmi finanziati;

8) la negoziazione di derrate agricole di prodotti agroalimentari, di biomasse e prodotti energetici in generale.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

L'Associazione potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, assumere e concedere garanzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altre associazioni o ad altri Enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti delle altre organizzazioni con cui entrerà in contatto durante l'espletamento dei suoi compiti.

L'Associazione può inoltre aderire, con delibera da adottarsi dal Consiglio Direttivo, ad altre associazioni od enti aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

Art. 4 (Requisiti dei soci)

Possono essere soci dell'associazione le imprese che esercitano un frantoio che sul territorio nazionale, l'attività di molitura delle olive e di produzione di olio, in proprio o in conto terzi di origine italiana.

Possono essere soci anche gli altri esponenti imprenditori della filiera olivicola italiana, a titolo esemplificativo, trasformatori, distributori, organizzazioni di produttori agricoli e loro associazioni di rappresentanza.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Art. 5 (Ammissione e diritti dei soci)

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

L'acquisizione della qualità di socio decorre dalla data in cui la domanda è accolta dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione è consentita a tutte le persone fisiche imprenditori e le persone giuridiche che, indipendentemente dalla forma di costituzione, esplicino attività compatibili con le finalità statutarie dell'Associazione stessa e rispondano ai requisiti stabiliti nel presente atto.

L'ammissione all'Associazione si richiede inoltrando domanda scritta dalla quale deve risultare:

- a) nome, cognome, luogo, data di nascita e residenza ovvero ragione sociale, luogo e data di costituzione, sede legale ed eventuale domicilio, codice fiscale;
- b) tipo di attività esercitata;
- c) dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione totale ed incondizionata dell'Atto Costitutivo, delle disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti adottati, delle

deliberazioni già assunte dagli Organi dell'Associazione.

Sulla domanda di adesione all'Associazione decide, in modo inappellabile, il Consiglio Direttivo. L'eventuale riconsiderazione della domanda può essere motivata a chi l'ha sottoposta, ma non è soggetta ad impugnazione.

I nuovi soci sono tenuti al pagamento a vista della quota associativa di ammissione destinata al Fondo comune di gestione.

Le eventuali quote associative annuali stabilite dai Regolamenti dovranno essere versate entro tre mesi dalla notifica della delibera di ammissione.

La domanda potrà essere successivamente rinnovata purché accompagnata dal contemporaneo versamento di quanto al precedente comma.

Dopo il versamento della quota associativa di ammissione si potrà procedere all'annotazione sul Libro dei Soci.

Art. 6 (Categorie dei soci)

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

- Ordinari;
- Aggregati;
- Sostenitori.

a) Sono soci ordinari le imprese frantoio costituite in forma singola o associata che esercitano su tutto il territorio italiano, l'attività di molitura delle olive e di produzione di olio, in proprio o in conto terzi.

b) Sono soci aggregati le altre imprese - in forma singola o associata- operanti nella filiera olivicola-olearia, diverse dalle imprese frantoio di cui al punto a), nonché ogni altro ente e/o associazione caratterizzata da elementi di affinità con gli scopi dell'Associazione che intenda partecipare all'attività dell'Associazione medesima a norma del presente Statuto.

c) Sono soci sostenitori, le persone fisiche o giuridiche che, in qualunque forma e ambito territoriale, intendono supportare l'Associazione perseguendone e condividendone gli obiettivi in conformità del presente Statuto.

Tutti i soci hanno diritto di voto in assemblea.

Art. 7 (Doveri dei soci)

L'appartenenza all'associazione impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione. Tutti i soci di cui alle categorie a) b) e c) di cui al precedente articolo 6 sono tenuti al versamento della quote associative come disciplinata dal successivo art. 22.

Art. 8 (Sanzioni disciplinari)

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) espulsione.

Art. 9 (Perdita della qualifica di socio. Recesso)

La qualità di socio si perde per decesso se persona fisica o per scioglimento se ente collettivo, per recesso volontario, per decadenza, per esclusione o per scioglimento dell'Associazione.

La qualità di socio può essere perduta anche nel caso in cui:

- a) non si effettui il versamento della quota associativa entro la scadenza;
- b) vengano meno i requisiti, anche morali e di onorabilità, per essere socio fissati dal presente Statuto o dagli organi associativi;
- c) non si ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento, delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- d) si svolga attività contraria agli interessi dell'Associazione;
- e) l'operato del socio, in contrasto con le finalità e gli scopi dell'Associazione o causa di dissidi e disordini tra gli associati, si traduca in danno morale e materiale per l'Associazione stessa.

La perdita della qualità di socio, una volta deliberata e resa definitiva, deve essere annotata sul Libro dei Soci e comunicata agli altri associati.

La facoltà di recesso può essere esercitata dall'interessato in ogni momento, ma decorrerà soltanto a partire dall'inizio del nuovo esercizio purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Il socio potrà esercitare la facoltà di recesso dandone comunicazione con lettera raccomandata A.R., o via PEC, all'organo direttivo, entro e non oltre il 30 (trenta) settembre di ogni esercizio ed il recesso avrà efficacia dall'inizio dell'esercizio successivo.

L'esercizio della facoltà di recesso non libera il socio dall'integrale pagamento della quota per tutto il tempo della sua permanenza come socio oltre che di tutte le somme che lo stesso è tenuto a versare all'associazione per effetto della sua partecipazione.

L'efficacia del recesso è subordinata all'accertamento, con delibera del Consiglio Direttivo, dell'avvenuto rispetto della forma e del termine nel quale è stato esercitato nonché dell'avvenuto pagamento di tutte le somme dovute dall'associato in ragione della sua partecipazione

all'associazione.

Art. 10 (Organi dell'Associazione e Libri Sociali)

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Revisore dei Conti.

L'Associazione tiene i seguenti Libri Sociali:

- a) Libro verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea,
- b) Libro verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- c) Libro dei Soci.

Tutti gli associati possono prendere visione dei libri di cui alle lettere a), e c), previa motivata istanza; le copie richieste vengono effettuate dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 11 (Partecipazione all'Assemblea)

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'Associazione in regola con il pagamento delle quote annuali, anche se privi del diritto di voto.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei soci.

Art. 12 (Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea generale dei Soci deve essere convocata dall'Organo Amministrativo o da chi ne fa le veci per l'approvazione del Bilancio Consuntivo entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea generale dei Soci, che deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità ovvero su richiesta di almeno un decimo dei Soci non meno di otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce presso la Sede dell'Associazione o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, purché in Italia, per provvedere e per deliberare su tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, il giorno la data il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione - che deve essere tenuta almeno ventiquattro ore dopo la prima - almeno otto giorni prima dell'Assemblea dovrà essere inviato a tutti i Soci, per lettera raccomandata o con altre modalità che l'Organo Amministrativo riterrà appropriate, compresi il fax e la

posta elettronica o altra modalità idonea a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita con la presenza di tutti i soci e la partecipazione della maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dal Revisore dei Conti.

Art. 13 (Costituzione e deliberazioni dell'assemblea)

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di due deleghe.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. Il verbale dell'Assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea, fungendo questi da Segretario.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

L'Assemblea può essere validamente tenuta anche a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i

partecipanti possano essere identificati dal Presidente, dal verbalizzante e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il verbalizzante della riunione. L'avviso di convocazione dell'Assemblea da tenersi a mezzo di teleconferenza o videoconferenza deve indicare i luoghi audio/video collegati nei quali gli aventi diritto potranno intervenire.

Art. 14 (Forma di votazione dell'assemblea)

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. Hanno diritto di voto solo i soci ordinari in regola con il pagamento della quota annuale.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'Assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni aderente all'Associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

Art. 15 (Compiti dell'Assemblea)

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del Consiglio Direttivo;

b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, ed il Revisore Unico dei Conti;

c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;

d) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;

e) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

in sede straordinaria;

f) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'associazione;

g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

h) deliberare su ogni altro argomento di carattere

straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Le sedute e le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e in caso di materie straordinarie da un Notaio.

Art. 16 (Compiti del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo responsabile verso l'Assemblea dei Soci della gestione dell'Associazione ed ha il compito di:

- convocare l'assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- cooptare nuovi componenti in misura non superiore al 10% in aumento e fino ad un quarto in sostituzione di dimissionari o decaduti, in caso di esaurimento della graduatoria degli eletti nelle elezioni del Consiglio Direttivo;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i Soci;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- irrogare le sanzioni disciplinari.

Il Consiglio Direttivo potrà nominare un Coordinatore esterno al Consiglio, con compiti di il disbrigo degli affari ordinari che provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali e gli altri enti in genere e di ogni altro compito a lui demandato dalla

Presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

Art. 17 (Composizione del Consiglio Direttivo. Presidente)

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, si compone di un minimo di tre fino ad un massimo di undici membri eletti dall'Assemblea, ed è rieleggibile.

Possono candidarsi al Consiglio Direttivo tutti i Soci ordinari in regola con il pagamento delle quote annuali e iscritti nel libro dei Soci. Eventualmente un Socio può designare anche un componente scelto anche al di fuori della compagine sociale di comprovata professionalità tecnica.

Al termine del mandato i Consiglieri possono essere rieletti. Esso elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente ed eventualmente il Tesoriere economo.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Art. 18 (Riunioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al trimestre e comunque ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno due terzi dei Consiglieri, presso la sede sociale o in altro luogo purché in Italia.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, almeno cinque giorni prima, contenente ordine del giorno, giorno, data e luogo. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopraddetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del C.D. qualora vengano

sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può essere validamente tenuto anche a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente, dal verbalizzante e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il verbalizzante della riunione. L'avviso di convocazione da tenersi a mezzo di teleconferenza o videoconferenza deve indicare i luoghi audio/video collegati nei quali gli aventi diritto potranno intervenire.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Il Revisore dei Conti è invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da Soci e non Soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 19 (Compiti del Presidente)

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'Associazione stessa.

La firma sociale e la rappresentanza legale

dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi spettano al Presidente o, in caso di suo impedimento, al Vice Presidente qualora nominato. Può rilasciare specifiche deleghe e procure.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice-Presidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del Vice-Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

Art. 20 (Il Tesoriere-Economo)

Il Tesoriere Economo, ove nominato, cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone la documentazione preliminare per la predisposizione del bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

Il Tesoriere Economo almeno trimestralmente riporta i contenuti delle proprie attività al Consiglio Direttivo e si sottopone al controllo del Revisore dei Conti.

Art. 21 (Patrimonio dell'Associazione)

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Art. 22 (Entrate dell'associazione)

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalle quote associative da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti

locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;

- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.

Art. 23 (Destinazione degli avanzi di gestione)

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 24 (Durata del periodo di contribuzione)

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione, da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 25 (Diritti dei soci al patrimonio sociale)

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annuale. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al Patrimonio Sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al Patrimonio Sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 26 (Bilanci)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci. Entro i trenta giorni precedenti la data dell'Annuale Assemblea ordinaria dei Soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del Bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione della stessa Assemblea.

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Art. 27 (Revisore dei Conti)

L'Assemblea dei Soci affida il controllo sulla contabilità e sul bilancio dell'Associazione ad un Organo di Revisione formato, a scelta dell'Assemblea, da uno o da tre componenti di cui almeno uno scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali ed eletti dall'Assemblea dei Soci ogni triennio; il Revisore o i Revisori possono essere rieletti.

L'Organo di Revisione dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del Bilancio d'esercizio alle scritture contabili dell'Associazione, redigerà una Relazione al Bilancio Consuntivo annuale, potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potrà procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo contabile.

I componenti dell'Organo di Revisione sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 28 (Scioglimento e liquidazione dell'associazione)

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il Patrimonio verrà devoluto ad altre associazioni, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

Art. 29 (Controversie)

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente statuto e ogni controversia insorgente tra l'associazione ed i soci e tra i soci sono devolute a giudizio di un collegio di tre arbitri. Ciascuna parte nomina il proprio arbitro ed entrambi di comune accordo nominano il terzo arbitro. Se non vi è accordo per la nomina del terzo arbitro vi provvederà il tribunale competente su istanza della parte più diligente. Il collegio così composto deciderà la controversia secondo

equità in contraddittorio delle parti o di loro aventi causa irritualmente con lodo inappellabile e senza formalità di procedura.

Art. 30 (Rinvio)

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge che regolano le associazioni ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

FIRMATO:

DAVID GRANIERI

MONTECCHIA GENNARO

DOMENICO MARCELLO FAZIO

PIETRO SCIBILIA

ELIO MARIA MENTA

STEFANO PASQUAZI

ANTONIO CEPPARULO

MASSIMILIANO PASSARELLI PULA NOTAIO (SIGILLO)

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA DIGITALE

Certifico io sottoscritto, dott. Massimiliano Passarelli Pula, Notaio in Roma, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che la presente copia autentica informatica, è conforme all'originale su supporto cartaceo conservato fra i miei atti a raccolta, munito delle prescritte firme e viene rilasciata ai sensi dell'art. 68-ter della Legge n. 89 del 16 febbraio 1913 e del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 modificato dal D.Lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010, su supporto informatico e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale emessa dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority avente validita' fino al 7 settembre 2023.

Roma, Via di Porta Pinciana n. 34, 8 (otto) marzo 2021 (duemilaventuno).

File Firmato Digitalmente dal
Notaio Massimiliano Passarelli Pula